



Delibera n. 1981

SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENTE FINANZIARIO PER IL PERIODO DI CENTOTTANTA GIORNI NEI CONFRONTI DEL SIG. MATTEO CIPRIANI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera OCF n. 211 del 15 settembre 2010, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Matteo Cipriani, nato a Roma il 4 dicembre 1983;

PREMESSO che con nota del 27 ottobre 2021 (prot. nn. 0071869 e 0071993) Banca Mediolanum S.p.A. (di seguito “Mediolanum”, “Intermediario” o “Banca”) ha segnalato l'emersione di gravi irregolarità compiute dal Sig. Matteo Cipriani nell'ambito dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

PREMESSO che l'Intermediario ha provveduto a disporre delle verifiche in relazione all'operatività del consulente e alle posizioni dei clienti al medesimo assegnati i cui esiti sono stati comunicati all'Organismo con le successive note del 9 novembre 2021 (prot. n. 0074873) e del 7 marzo 2022 (prot. n. 0016134);



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

PREMESSO che dalle verifiche condotte dall'Intermediario sono stati rilevati plurimi trasferimenti di somme, per l'importo complessivo di 163.650 euro, tramite bonifici bancari disposti da tre clienti assegnati al consulente [omissis] nel periodo marzo 2018 – ottobre 2021, in favore di un rapporto di pertinenza del [omissis] (cliente del consulente), come di seguito indicato in tabella:

Tabella n.1 - Bonifici bancari disposti dai clienti in favore del [omissis]

[omissis]

PREMESSO che Mediolanum ha riscontrato un trasferimento di somme eseguito in favore del consulente da parte del cliente [omissis], tramite la disposizione dei seguenti bonifici bancari, come analiticamente indicato in tabella:

Tabella n.2 - Operazioni di bonifico bancario disposte dal [omissis] in favore del consulente

[omissis]

PREMESSO che dall'analisi della movimentazione dei rapporti di cui risultano titolari i già menzionati clienti assegnati al consulente [omissis] Mediolanum ha rilevato che le operazioni di bonifico bancario, effettuate tramite il canale telematico, risultano essere state disposte da un indirizzo IP [omissis], che secondo quanto attestato dalla Banca risulta essere riconducibile al medesimo consulente, come di seguito riportato in tabella:

Tabella n.3 - Operazioni disposte da indirizzo IP riconducibile al consulente

[omissis]

PREMESSO che l'Intermediario ha evidenziato che il consulente ha disposto dal rapporto di conto corrente di cui risulta titolare dei bonifici bancari a favore di due clienti [omissis] come indicato in tabella:

Tabella n.4 - Operazioni di bonifico bancario disposte dal consulente in favore dei clienti

[omissis]

PREMESSO che in relazione a tali ultime operazioni, l'Intermediario ha riferito che le stesse sono state disposte a titolo di "rimborso interessi", come emerge dalla causale, e risulterebbero legate ad una presunta operazione di carattere commerciale effettuata dal consulente;

PREMESSO che [omissis];

PREMESSO che, secondo quanto evidenziato dalla Banca in relazione alle posizioni dei [omissis] non è stato autorizzato dagli Uffici preposti alcun intervento commerciale in favore dei menzionati clienti del consulente;

PREMESSO che sulla base delle criticità sopra descritte, il personale di Mediolanum ha provveduto a contattare su linea telefonica registrata i clienti coinvolti nelle condotte emerse: [omissis];



PREMESSO che la cliente [omissis], secondo quanto attestato da Mediolanum risulta essere [omissis] sulla cui movimentazione il medesimo Intermediario ha riscontrato operazioni di bonifico bancario anomale disposte in favore del [omissis], per un importo complessivo pari a 13.350 euro (Tabella n.1). Sul punto la Banca ha riferito che in data 12 ottobre 2021, nel corso della menzionata verifica telefonica, [omissis] ha esposto al personale della Banca che [omissis] e che il consulente ha “scannerizzato” la firma della [omissis] su moduli dispositivi di bonifico bancario in modo da poter dar luogo alle operazioni, pur in assenza della stessa [omissis] (unica intestataria del rapporto di conto corrente). Nella stessa sede il [omissis] ha lamentato di non essere a conoscenza né di un’operazione di bonifico bancario a favore del [omissis], né di un’operazione di disinvestimento di fondi i cui dettagli sono riportati nella successiva tabella:

Tabella n.5 - Operazioni sconosciute dal [omissis] con riferimento al rapporto della [omissis]

[omissis]

PREMESSO che secondo quanto riferito da Mediolanum la cliente [omissis] risulta essere [omissis]. In particolare, la [omissis] nel corso delle verifiche telefoniche del 12, 13 e 15 ottobre 2021 ha dichiarato al personale della Banca di aver eseguito le operazioni di bonifico bancario in favore del [omissis] in esecuzione di “accordi” con il consulente. In particolare, la cliente ha evidenziato di essere stata indotta dal consulente dapprima a disinvestire quote di fondi comuni – in alcuni casi tramite la cessione dei propri codici segreti personali – costituendo la liquidità necessaria, al fine di disporre il trasferimento delle somme in favore del [omissis], per un importo pari a 144.300 euro. Inoltre, nella stessa sede la cliente ha riferito di essere convinta che tale operatività rientrasse in presunte operazioni di investimento presso Mediolanum. Sul punto, nella nota alla cliente del 4 novembre 2021 l’Intermediario ha evidenziato, tra l’altro, che tali presunti investimenti non risultano agli atti della Banca in quanto “*mai formalizzati tramite la compilazione di proposte contrattuali*”;

PREMESSO che con riferimento alla posizione del [omissis] la Banca ha riportato che in data 27 ottobre 2021 il [omissis] ha riferito tramite colloquio telefonico intercorso con il personale dell’Intermediario, che [omissis] non avrebbe mai inteso disporre le menzionate operazioni di bonifico bancario, in favore del [omissis], per un importo complessivo di 6.000 euro (Tabella n.1);

PREMESSO che sulla base di quanto riportato dall’Intermediario il [omissis] risulta essere un cliente di Mediolanum da novembre 2019 ed è stato assegnato al consulente da marzo 2021. Inoltre, secondo quanto evidenziato dalla Banca, nel corso delle verifiche telefoniche del 13 ottobre 2021, con riferimento alle operazioni di cui risulta beneficiario (Tabella n.1), il cliente ha dichiarato al personale dell’Intermediario di:

- non conoscere la [omissis];
- ritenere che i bonifici bancari ricevuti in favore del proprio rapporto di conto corrente fossero eseguiti dal Sig. Matteo Cipriani;



- essersi reso disponibile a ricevere detti importi a titolo di *“favore personale”* nei confronti del Sig. Cipriani al quale, su sua richiesta, avrebbe successivamente consegnato parte delle somme ricevute;

PREMESSO che in relazione alle circostanze emerse il Sig. Cipriani è stato ascoltato in via telematica, in data 15 ottobre 2021, dal personale dell'Intermediario, nel corso del colloquio, secondo quanto attestato dall'Intermediario, il consulente ha dichiarato, tra l'altro, quanto segue:

- *“ha ammesso di aver disposto delle operazioni di bonifico dal conto corrente intestato alla [omissis] con il consenso della famiglia, inviando tramite e-mail [omissis] i moduli che poi gli venivano restituiti firmati;*
- *ha riferito di “[omissis] per convincerle a fare dei bonifici a favore del [omissis]”;*
- *“aver indotto anche il [omissis] ad effettuare bonifici a favore del [omissis] per le medesime ragioni”;*
- *“non aver mai acquisito i codici della [omissis] ed aver disposto le operazioni insieme a quest'ultima”;*
- *“aver apposto personalmente le firme sul bonifico cartaceo a favore [omissis] e sul disinvestimento della [omissis] operazioni indicate nella Tabella [n.5];*

CONSIDERATO che i comportamenti, come sopra descritti, posti in essere dal Sig. Matteo Cipriani, integrano delle ipotesi di gravi violazioni del Regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 non avendo osservato i canoni di diligenza, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, in particolare per aver violato le disposizioni:

- dell'art. 158, comma 1 per aver:
 - acquisito anche temporaneamente e mediante distrazione la disponibilità di somme di pertinenza di clienti o di potenziali clienti;
 - perfezionato operazioni non autorizzate da parte dei clienti a valere sui rapporti di pertinenza di quest'ultimi;
 - comunicato ai clienti o a potenziali clienti informazioni non rispondenti al vero;
 - contraffatto le sottoscrizioni della clientela;
 - violato le disposizioni interne del soggetto abilitato che ha conferito l'incarico;
- dell'art. 159, comma 7, per aver utilizzato i codici di accesso personali di pertinenza della clientela;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF, l'Organismo, in caso di necessità e urgenza, dispone in via cautelare la sospensione del consulente finanziario dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di centottanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in forza del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 181, comma 1, del Regolamento Intermediari, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 7-septies, comma 1, del TUF, l'Organismo valuta la gravità degli elementi di cui dispone dando rilievo, in particolare, alle violazioni di disposizioni per le quali è prevista la sanzione della radiazione dall'Albo, alle



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

modalità di attuazione della condotta illecita, al danno cagionato e alla reiterazione delle violazioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 180 del Regolamento Intermediari, le condotte sostanziate nell'acquisizione anche mediante distrazione di somme di pertinenza dei clienti, nel perfezionamento di operazioni non autorizzate, nella contraffazione delle sottoscrizioni della clientela nonché nella comunicazione ai clienti di informazioni non rispondenti al vero sono tutte distintamente sanzionabili con la radiazione dall'Albo;

CONSIDERATO che la gravità delle condotte contestate al Sig. Cipriani è, altresì, rinvenibile:

- nella pluralità di condotte irregolari commesse dal consulente, che risultano sanzionabili con la radiazione dall'Albo;
- nelle modalità con cui le condotte sono state realizzate dal consulente, ossia attraverso la triangolazione delle somme di pertinenza dei clienti in proprio favore, tramite la ricezione di bonifici bancari presso il rapporto di conto corrente di un ulteriore soggetto anch'esso cliente. Tale condotta è stata avallata dall'utilizzo da parte del consulente dei codici personali dei clienti e in alcuni casi con la contraffazione delle relative sottoscrizioni al fine di disporre le operazioni di bonifico bancario nonché è stata supportata dalla rappresentazione da parte del consulente ai clienti danneggiati, di utilizzare la menzionata liquidità, per effettuare presunti investimenti presso l'Intermediario mandante;
- nel rilevante ammontare degli importi, pari ad oltre 160.000 euro, trasferiti dai clienti;
- nel coinvolgimento nelle condotte ascrivibili al consulente di almeno 4 clienti;
- nella reiterazione nel tempo delle condotte poste in essere dal consulente (quantomeno nel periodo marzo 2018 – ottobre 2021);

RITENUTA pertanto, la rilevanza degli elementi probatori agli atti di questo Organismo ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento cautelare di cui all'art. 7-*septies*, comma 1, del TUF;

RITENUTO che dall'esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da compromettere l'affidabilità del consulente finanziario nei confronti degli investitori;

RITENUTO che la permanenza nel mercato del Sig. Cipriani e la conseguente possibilità di continuare a esercitare l'attività di consulente finanziario determinano il pericolo che, nelle more del procedimento diretto all'irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 196, comma 2, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, lo stesso ponga in essere ulteriori irregolarità di simile gravità;

RITENUTA pertanto, la necessità e l'urgenza, per la tutela degli investitori, anche potenziali, di sospendere in via cautelare il soggetto iscritto dall'attività di consulente finanziario;

RITENUTO che, per quanto sopra rappresentato e motivato, la documentazione agli atti, come oggetto di valutazione nella presente sede cautelare, contenga elementi tali da suffragare l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

forza del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'adozione nei confronti del Sig. Matteo Cipriani di un provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività, per un periodo di centottanta giorni, ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 1, del TUF, e dell'art. 181, comma 1, del Regolamento Intermediari,

DELIBERA

che il Sig. Matteo Cipriani nato a Roma il 4 dicembre 1983 è sospeso in via cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di centottanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera, ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 1, del TUF.

La presente delibera è notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito web dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. L'istanza di reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Roma, 21 luglio 2022

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti